

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente già detiene senza per questo dover giustificare la sua richiesta.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico generalizzato contemplato dall'articolo 5 commi 5bis e 5 ter (allegati), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni non riservate già disponibili per l'Ente.

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e dall'accesso civico.

Per l'esercizio dell'accesso civico rivolgersi a

Responsabile RPC e RT

Ing. Mario-Francesco Brodolini

Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della prov. di Macerata

E-Mail : m.brodolini@fastnet.it

se si desidera la ricevuta di lettura utilizzare l'indirizzo

E-Mail : m.brodolini@libero.it

se si desidera inviare via PEC utilizzare l'indirizzo

E-Mail : mf.brodolini@pec.inarcassa.org

Telefono: 3661017891 071981237 (Mario)

Contatti:

Responsabile Ufficio Segreteria

Ing. Giuseppe Mercanti

Contatti:

E-Mail segreteria@ordineingegnerimacerata.it

Telefono 0733.233111

La richiesta di accesso generalizzato va sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, in alternativa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni già in possesso dell'amministrazione.

Per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato

- l'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
- l'amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
- l'amministrazione può eseguire operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti, pertanto la richiesta deve indicare i documenti o i dati richiesti, ovvero deve consentire all'amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Saranno ritenute inammissibili le richieste formulate in modo vago, impreciso o comunque tale da non permettere all'amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste.

Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione della richiesta d'accesso a soggetti controinteressati.

Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell'Ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Per la modulistica vedasi il regolamento riportato alla voce

Accesso civico, Accesso civico generalizzato, Accesso agli atti

Macerata 22.01.2018